



Comune di ARESE

Provincia di Milano

Nuovo
*Regolamento del commercio su
aree pubbliche*



Articoli 27 e 28 del D. Lgs. n. 114/98

*Approvato con delibera del C.C. n. 13 del 10.3.2003
Modificato con delibera del C.C. n. 96 del 18.12.2003
Modificato con delibera del C.C. n. 75 del 28.11.2005*

*

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Magri)

IL SINDACO
(Gino Perferi)



INDICE

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. n.	5
Art. 2 – Finalità	pag. n.	5

Capo II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sezione I – Definizioni

Art. 3 – Definizioni	pag. n.	6
----------------------	---------	---

Sezione II – Esercizio dell'attività

Art. 4 – Forme di esercizio dell'attività	pag. n.	7
Art. 5 – Autorizzazione su posteggi dai in concessione. Criteri di assegnazione	pag. n.	7
Art. 6 – Pubblicità dei posteggi liberi	pag. n.	8
Art. 7 – Autorizzazioni su posteggi isolati. Criteri di assegnazione	pag. n.	8
Art. 8 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	pag. n.	9
Art. 9 – Condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante	pag. n.	10
Art. 10 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	pag. n.	11
Art. 11 – Sospensione dell'autorizzazione	pag. n.	12
Art. 12 – Recesso e revoca dell'autorizzazione	pag. n.	13
Art. 13 – Orari	pag. n.	13

Sezione III – Commissione comunale

Art. 14 – Commissione comunale	pag. n.	14
--------------------------------	---------	----

Sezione IV – Iniziative commerciali

Art. 15 – Tipologie di iniziative commerciali	pag. n.	15
Art. 16 – Istituzione iniziative commerciali	pag. n.	15

TITOLO II

Capo I

MERCATI

Art. 17 – Mercati giornalieri, settimanali	pag. n.	16
Art. 18 – Assegnazione posteggi, durata, rinnovo	pag. n.	16
Art. 19 – Spostamento dei posteggi	pag. n.	17
Art. 20 – Scambio reciproco di posteggi	pag. n.	17
Art. 21 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	pag. n.	18
Art. 22 – Trasmissione della concessione del posteggio	pag. n.	18
Art. 23 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità	pag. n.	18
Art. 24 – Decadenza del posteggio	pag. n.	19
Art. 25 – Uso del posteggio	pag. n.	19
Art. 26 – Attrezzature di vendita	pag. n.	19
Art. 27 – Verifica della presenza	pag. n.	19
Art. 28 – Posteggi temporaneamente liberi	pag. n.	20
Art. 29 – Dimostrazione del titolo ed informazioni	pag. n.	21
Art. 30 – Atti vietati/obblighi	pag. n.	22
Art. 31 – Posteggi riservati ai produttori agricoli ed allo svolgimento dell'attività con il sistema del battitore	pag. n.	23
Art. 32 – Mercati straordinari	pag. n.	23

Capo II

FIERE

Art. 33 – Istituzione	pag. n.	24
Art. 34 – Partecipazione	pag. n.	24
Art. 35 - Assegnazione dei posteggi	pag. n.	24



Capo III

POSTEGGI ISOLATI

Art. 36 – Posteggi isolati pag. n. 25

TITOLO III

Capo I

ONERI

Art. 37 – Oneri per l'esercizio dell'attività pag. n. 26

Art. 38 – Mancato pagamento degli oneri pag. n. 26

Art. 39 – Operatori commerciali occasionali pag. n. 27

TITOLO IV

Capo I

NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 40 – Norme igienico – sanitarie pag. n. 28

Art. 41 - Norme di salvaguardia pag. n. 28

Art. 42 – Modalità di utilizzo dei punti di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile pag. n. 28

TITOLO V

Capo I

SANZIONI

Art. 43 – Sanzioni amministrative pag. n. 30

TITOLO VI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Comunicazione dati pag. n. 32

Art. 45 – Norme transitorie e finali pag. n. 32

Art. 46 – Abrogazione (rinvio a norme vigenti) pag. n. 32

Art. 47 – Entrata in vigore pag. n. 33

Art. 48 – Pubblicità del regolamento pag. n. 33

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina qualsiasi forma commerciale di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e/o su aree messe a disposizione del Comune dal proprietario per l'esercizio di tali attività.
2. Il presente regolamento trova presupposto nel Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n° 59 Art. e nella Legge Regionale 21 marzo 2000 n° 15 Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n° 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche. e loro successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le autorizzazioni temporanee in occasione di feste ed altre riunioni straordinarie di persone disciplinate da apposito Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.07.2001



Art. 2 – FINALITA’.

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale dell’ area mercatale, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
 - d) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l’area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - e) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo ed all’offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - f) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
 - g) Disciplinare lo svolgimento dell’attività commerciale su area pubblica nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

Capo II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sezione I – Definizioni

Art. 3– DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per commercio su aree pubbliche : l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche e/o demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. per aree pubbliche (a.p.): le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà demaniale e quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Per aree private si intendono quelle messe a disposizione dal proprietario per l’esercizio delle attività commerciali di cui al presente regolamento;
 - c. per mercato : le aree di cui al precedente punto b) delle quali il Comune abbia la disponibilità composte da almeno cinque posteggi, attrezzate o meno e destinate all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese od a carattere stagionale per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
 - d. per mercato esclusivo o specializzato: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese
 - e. per mercato straordinario: la saltuaria ripetizione di mercati ordinari in giorni diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti;
 - f. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree di cui al precedente punto b) delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad



- esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività o circostanze analoghe;
- g. per settore merceologico: l'insieme dei prodotti alimentari o non alimentari suddivisi sulla base della specificità dei prodotti e/o della loro preparazione ed individuati nello specifico atto deliberativo;
 - h. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o sede legale in caso di S.a.s. e S.n.c., che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica;
 - i. per posteggio: la parte di area pubblica e/o di area privata di cui al precedente punto b), della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica;
 - j. per posteggi isolati: una postazione composta da meno di cinque posteggi, espressamente individuati per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche di cui al precedente punto b), che non sia stata istituita come fiera.;
 - k. per concessione per l'occupazione: atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per l'occupazione di un posteggio a carattere permanente o ricorrente per periodo di tempo superiore o uguale all'anno solare;
 - l. per autorizzazione per l'occupazione: atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per l'occupazione di un posteggio a carattere temporaneo od occasionale per periodo di tempo inferiore all'anno solare;
 - m. per presenze: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un mercato, fiera o simili manifestazioni, prescindendo dal fatto che non abbia potuto svolgere l'attività purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;
 - n. per presenze effettive: il numero delle volte in cui l'operatore abbia effettivamente esercitato l'attività di vendita, con utilizzo del posteggio assegnato per il periodo previsto;
 - o. per "spunta": l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze dei titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - p. per commercio in forma itinerante: l'attività commerciale svolta su qualsiasi area pubblica o privata, esclusivamente in modo itinerante, ossia in più punti durante la giornata;
 - q. per vendita a domicilio del consumatore: la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro o di studio, di cura intrattenimento o svago;
 - r. somministrazione di alimenti e bevande: la preparazione e vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature, non ancorati al suolo, per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
 - s. vendita: (art. 1470 c.c.) il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso corrispettivo di un prezzo;
 - t. per Decreto Legislativo: il Decreto Legislativo 114 del 31.03.1998 e sue succ. mod. ed integr.;
 - u. per Ordinanza del Ministero della Sanità: l'ordinanza. 3 Aprile 2002 di detto Ministero;
 - v. per TIA: Tariffa Igiene Ambientale.
 - w. per TOSAP: Tassa Occupazione Suolo Aree Pubbliche.

Sezione II – Esercizio dell'attività

Art. 4 – FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. Il commercio sulle aree pubbliche oggetto del presente regolamento può essere svolto:



- a) mediante posteggio in sede fissa, dato in concessione per il periodo di dieci anni (mercato);
- b) mediante posteggio isolato, dato in concessione per 10 anni ;
- c) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;

Art. 5- AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 4 1.a) è rilasciata dal Responsabile di Settore, a persone fisiche oppure a società legalmente costituite, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale. La graduatoria è approvata dal Responsabile di settore.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la corrispondente concessione decennale dell' area di posteggio, l' interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
3. Nella domanda deve essere dichiarato quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 della L.R. 15/00 e succ. m. e i.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nel seguente ordine i sotto elencati criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività.
5. A parità verrà valutato l' ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'ufficio commercio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

Art. 6 – PUBBLICITA' DEI POSTEGGI LIBERI.

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Responsabile dell'ufficio commercio trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), tutti i dati che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 5 del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione



della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)

Art. 7- AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI ISOLATI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera b) (posteggi isolati) è rilasciata dal Responsabile di Settore, a persone fisiche oppure a società legalmente costituite, sulla base di un'apposita graduatoria pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Nella domanda deve essere dichiarato quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 della L.R. 15/00 e succ. m. e i.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nel seguente ordine, i sotto elencati criteri:
 - a) osservanza del settore ;
 - b) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registri imprese;
 - d) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
6. A parità verrà valutato l'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
7. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
8. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio commercio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 8, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Art. 8- AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile di Settore, a cittadini residenti, se persone fisiche, od a società, nel caso in cui sul territorio vi sia la sede legale, nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente regolamento terminata la fase istruttoria e, in ogni caso, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. L'istanza per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività con posteggio o in forma itinerante è presentata dall'interessato, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente



regolamento, su modulo appositamente predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio Commercio.

3. In essa il richiedente deve dichiarare quando previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R.
4. L'Ufficio Commercio qualora ritenga l'istanza non regolare od incompleta, dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dalla sua presentazione e richiede documenti e quant'altro ritenuto opportuno. In questi casi il termine per il decorso del silenzio assenso ha inizio dal ricevimento della domanda regolarizzata e/o dei documenti richiesti.
5. Le domande devono ritenersi accolte qualora entro il termine di cui al precedente comma 1 non venga comunicato il provvedimento di diniego. Tuttavia l'Amministrazione Comunale dispone la cessazione dell'attività nel caso emerga la mancanza dei requisiti richiesti.
6. Per quanto riguarda le regole per il procedimento amministrativo e per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si applicano le norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n° 241, e ss. mm. ii. e relativo regolamento comunale.
7. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo.

Art. 9- CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività svolta in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse ed è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune in attuazione del presente regolamento e nel rispetto di norme di leggi e regolamentari vigenti in materia
2. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo vietino o limitino l'esercizio di questa forma di attività;
3. L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente a coloro che sono muniti della relativa autorizzazione, ed è svolto con soste temporali limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non oltre un'ora, nonché nel rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento;
4. Il commercio itinerante deve essere effettuato con mezzi mobili o a piedi, e la merce non può essere posta, in nessun modo, per terra nè esposta su banchi posizionati sul suolo. E' consentito all'operatore itinerante fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita e/o di somministrazione di prodotti alimentari sono dettati dalle particolari norme comunitarie, nazionali e regolamentari che tutelano le esigenze igienico sanitarie, nonché da apposite ordinanze ministeriali e/o sindacali.
6. L'esercizio di tale forma di attività non deve in nessun caso configurare l'effettuazione della stessa mediante posteggio in sede fissa.
7. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande in modo itinerante non comporta in nessun caso il rilascio di concessione all'occupazione di un posteggio, né può costituire titolo per l'ottenimento di ciò;
8. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi di legge, che abilita all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in modo itinerante consente la partecipazione per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari di posteggio in qualsiasi iniziativa commerciale istituita in ambito cittadino.



9. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, sempre che il richiedente sia in possesso dell'apposito titolo abilitativo. Restano in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni e limitazioni in materia di somministrazione di alcolici e super alcolici.
10. Gli operatori commerciali devono tenere sul posto a disposizione delle forze di polizia le autorizzazioni che abilitano all'esercizio dell'attività (autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, concessione per l'occupazione del posteggio e, autorizzazione sanitaria, nulla osta sanitario, libretto sanitario personale), in originale nonché un documento di identità personale e quant'altro previsto da normative vigenti.
11. L'attività può essere esercitata anche dai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n° 59 e successive modifiche e integrazioni.
12. Durante lo svolgimento del mercato o fiere, è vietato, salvo diversa regolamentazione, esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal mercato.
13. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 15/00 verranno individuate con apposito provvedimento le località o le vie in cui espressamente vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza dello svolgimento di mercati o fiere;
14. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività di cui al presente articolo è abilitato anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
15. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento nelle stazioni è soggetta al nulla osta da parte del soggetto proprietario o gestore;
16. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio itinerante può esercitare l'attività solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio;
17. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche nell'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
18. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipare a fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'art. 19 del D.Lgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.

Art. 10– SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. L'istanza per il trasferimento deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune a cura del subentrante.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atti tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto ad intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.



4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio al commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento della società o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento dal Responsabile di Settore.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile di Settore .
8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 11 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, è sospesa, con atto emesso dal Responsabile di Settore, per un periodo non superiore a venti giorni di "calendario" oltre che per le violazioni già previste da norme di legge e regolamentari vigenti in materia, anche per i seguenti motivi, considerati di particolare gravità:
 - a) l'omesso adeguamento, nei termini prescritti, delle caratteristiche delle strutture di vendita secondo le modalità prescritte dall'Ordinanza del Ministero della Sanità;
 - b) la recidiva all'inosservanza alle prescrizioni di sicurezza di cui all'art. 30, lettera g) del presente regolamento;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) nei casi disciplinati dall'art. 38 del presente Regolamento;

ART. 12- RECESSO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE .

1. Il recesso dall'attività deve avvenire in forma scritta da parte del titolare dell'autorizzazione, o dei suoi aventi diritti, se persona fisica o dal legale rappresentante in caso di società. La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune o spedita tramite ufficio postale.



2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante vengono revocate con atto emesso dal Responsabile di Settore, oltre che per i motivi stabiliti da norme di legge e regolamentari vigenti in materia, anche per i seguenti motivi:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia gravidanza o servizio militare che dovranno essere documentati o certificati come previsto dal successivo art. 27, comma 5;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 comma 2, del decreto legislativo;
 - e) nel caso di rinuncia o di decadenza, per qualsiasi motivo, della concessione di posteggio;
 - f) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata domanda di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
 - g) mancato integrale pagamento degli oneri così come disciplinato dall'art. 37 del presente Regolamento.
3. L'atto di revoca è disposta dal Responsabile di Settore e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità dello stesso, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio di procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed in due giornate di mercato.
4. Alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche

Art. 13- ORARI.

1. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi in generale vigenti in materia, determina gli orari per l'esercizio di tutte le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche.
2. L'area assegnata deve comunque essere occupata non oltre l'orario stabilito dal provvedimento sindacale, e decorso tale termine, la stessa è data in assegnazione temporanea ad operatore che ne abbia titolo. E' comunque ammessa, durante lo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 28, l'occupazione del posteggio da parte del concessionario anche oltre l'orario stabilito se detto posteggio non sia ancora stato dato in uso ad operatore non munito di concessione.
3. L'area del mercato deve essere lasciata libera dagli automezzi degli operatori entro l'ora stabilita nell'ordinanza sindacale.
4. Salvo casi di comprovata necessità e previo consenso del personale del Comando di Polizia Municipale in servizio presso il mercato non è consentito abbandonare il posteggio, avuto in concessione o temporaneamente assegnato, prima dell'orario di termine stabilito per l'attività.
5. Il provvedimento sindacale di cui al comma 1 disciplina altresì le limitazioni alle quali soggiace lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle giornate festive; detto provvedimento è assunto dalle disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. 15/2000.

Sezione III – Commissione Comunale

Art. 14 – COMMISSIONE COMUNALE.

1. E' istituita la commissione comunale consultiva per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui all'art. 10 della Legge Regionale 15/2000.



2. La commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ed è composta dai Rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai Rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e del Comune interessato.
3. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) dal Responsabile della Polizia Municipale, o suo delegato, esperto in materia di traffico e viabilità;
 - c) dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Attività Produttivi, o suo delegato;
 - d) un Rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - e) un Rappresentante della associazioni del commercio al dettaglio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - f) due Rappresentanti dell'associazione commercianti rappresentativa a livello locale.
 - g) un Dipendente dell'ufficio commercio con funzioni di segretario senza diritto di voto
4. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti su scala provinciale.
5. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.
6. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina; cessate le funzioni dell'organo che l'ha nominata la medesima commissione rimane in carica con i poteri e le funzioni prescritte dal presente regolamento sino alla nomina della nuova commissione.
7. La commissione interviene nei casi espressamente previsti dalle leggi e dal presente regolamento, e precisamente nei casi previsti dall'Art 10, comma 4, della legge regionale n° 15/2000. I pareri espressi della Commissione non sono vincolanti.
8. La Commissione si riunisce su richiesta del Responsabile del procedimento o di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno de suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Qualora la Commissione non raggiunga il numero legale nella prima convocazione, può essere fissata una seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. La data e l'ora della seconda convocazione sarà indicata nell'avviso della prima convocazione.
10. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito dall'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
11. La convocazione della Commissione potrà avvenire telefonicamente o a mezzo fax con almeno 3 giorni di anticipo a cura del Segretario della Commissione, contestualmente verranno depositate presso l'ufficio commercio l'ordine del giorno e i documenti connessi che potranno essere visionati dai commissari.
12. In ordine agli argomenti di cui al precedente comma il Responsabile del procedimento deve richiedere il parere alla Commissione, la quale deve obbligatoriamente esprimersi entro 10 giorni. Qualora la Commissione non si esprima entro il termine predetto, si procederà prescindendo da detto parere.
13. I pareri rilasciati dalla Commissione devono essere debitamente motivati.

Sezione IV – Iniziative commerciali

Art. 15– TIPOLOGIE DI INIZIATIVE COMMERCIALI.

1. Con atto di Giunta Comunale e nell'ambito di norme di leggi e regolamentari vigenti in materia, nonché nel rispetto del presente regolamento, possono essere istituite iniziative commerciali per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, mediante:



- a) mercati ordinari aventi periodicità giornaliera, settimanale o mensile, indipendentemente dal numero dei giorni di effettuazione, a carattere permanente o temporaneo;
- b) mercati straordinari in giorni diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti per i mercati ordinari;
- c) fiere per uno o più eventi e/o ricorrenze nell'anno solare. Tali manifestazioni in ambito cittadino possono interessare diverse aree contemporaneamente;
- d) posteggi isolati permanenti, ricorrenti, temporanei od occasionali.

Art. 16– ISTITUZIONE INIZIATIVE COMMERCIALI.

1. Le iniziative commerciali di cui al precedente Art 15, sono istituite con delibera di Giunta Comunale, sentita la commissione comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
2. Nello stesso atto di modifica o istitutivo di nuove iniziative è facoltà del Comune stabilire:
 - a) individuazione dell'area e della sua ampiezza complessiva;
 - b) giorni, data e orari di effettuazione delle iniziative;
 - c) le condizioni per esercitare l'attività di vendita al dettaglio;
 - d) l'ampiezza complessiva dell'area e dei singoli posteggi;
 - e) il numero dei posteggi, anche quelli eventualmente da destinare agli agricoltori;
 - f) la suddivisione dei posteggi, eventualmente anche per settore merceologico, la loro dislocazione secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica e di osservanza delle condizioni igienico – sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi e le loro dimensioni;
 - g) modalità e criteri per l'assegnazione dei posteggi.
3. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, il Comune può determinare specifiche tipologie merceologiche per i posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati.
4. In occasione di particolari circostanze il Sindaco può, con apposita ordinanza, modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento dei mercati e dei posteggi isolati.

TITOLO II

Capo I

MERCATI

Art. 17– MERCATI GIORNALIERI, SETTIMANALI .

1. I mercati giornalieri e settimanali, compresi quelli straordinari e specializzati, sono costituiti da almeno cinque posteggi e possono essere suddivisi per settore merceologico alimentare e non alimentare, nonché per battitori e/o produttori agricoli, fatto salvo diversa e più articolata suddivisione contenuta in specifici atti;
2. L'ubicazione dei mercati settimanali, le caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni totali e dei singoli posteggi, gli orari di attività, sono indicati con atto dell'autorità competente, nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A della Legge Regionale;
3. In particolare, i posteggi si collocano all'interno dell'area di mercato come indicato nell'atto di cui sopra.
4. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale
5. L'area attualmente riservata allo svolgimento del mercato settimanale è sita in via Monviso.
6. Nell'ambito di questo mercato l'attività commerciale è esercitata con riferimento ai settori merceologici: non alimentare, fruttivendoli, prodotti ittici, rosticceria, altri alimentari, bar, battitore, salvo modifiche da attuarsi a mezzo di specifico atto.

Art. 18 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI, DURATA, RINNOVO



1. La concessione dei posteggi, sia nel mercato che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un ugual periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
2. A seguito di tale dichiarazione, verificati i requisiti, l'Amministrazione Comunale procederà all'emissione di una nuova concessione.
3. Nell'ambito del mercato la concessione individuerà anche il settore merceologico, che dovrà essere mantenuto dall'operatore e, nel caso di cessione, dal subentrante.
4. I posteggi di una nuova istituzione vengono assegnati in ordine di graduatoria redatta tra i richiedenti, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché in attuazione di quanto stabilito nell'atto istitutivo.
5. Ha priorità assoluta per l'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione colui che è titolare di posteggio soppresso.
6. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi devono essere tante quante sono le eventuali specializzazioni merceologiche stabilite, oltre a quella relativa ai produttori agricoli.
7. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'Art 7 della Legge 241/90, da comunicare tramite raccomandata con avviso di ricevimento precisando nella comunicazione i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
8. In uno stesso mercato uno stesso soggetto non può essere titolare di due o più concessioni di posteggio, mentre ogni posteggio può essere utilizzato esclusivamente da una autorizzazione. L'operatore utilizza il posteggio per la vendita dei prodotti oggetto della sua attività, ai quali è vincolato;
9. Nel caso in cui un operatore o società acquisisca due posteggi contigui, questi devono essere mantenuti distinti e separati;
10. Fermo restando, ai fini dell'esercizio dell'attività, il possesso di autorizzazione commerciale congiuntamente ad atto di concessione per l'occupazione di posteggi, in nessun caso un singolo operante può contemporaneamente gestire più di un posteggio.
11. Presso l'ufficio commercio è consultabile una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la suddivisione in settori merceologici.

Art. 19– SPOSTAMENTO DEI POSTEGGI.

1. Per comprovate esigenze di natura pubblica o di pubblico interesse, il Comune può stabilire che l'operatore debba cessare l'attività nel posteggio in uso. Il titolare ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'ambito dell'iniziativa commerciale di che trattasi, ove possibile. Il nuovo posteggio deve essere possibilmente localizzato a scelta dell'interessato ed avere analoga superficie a quello soppresso.
2. In caso di più posteggi da sopprimere, è titolo prioritario per la scelta di altro posteggio la maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa commerciale di che trattasi. A parità di condizioni, prevale la maggiore anzianità di esercizio dell'attività, rilevabile dalla data di iscrizione al registro delle imprese per analoga attività.
3. Il Comune può stabilire per esigenze di natura pubblica, o di pubblico interesse, il trasferimento dell'intera iniziativa commerciale. In tal caso l'assegnazione dei posteggi avverrà come stabilito dal precedente comma 2.
4. L'Amministrazione Comunale, qualora esigenze di natura pubblica o pubblico interesse lo richiedano, nel rispetto e nei limiti di legge, può stabilire la soppressione di un'intera iniziativa commerciale.

Art. 20– SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGI.

1. Il Comune, su richiesta delle parti interessate, può autorizzare, nel rispetto delle eventuali suddivisioni merceologiche e, se previste, settoriali già stabilite, lo scambio di posteggi tra operatori titolari, che esercitino l'attività nell'ambito della stessa iniziativa commerciale, a



condizione che tale scambio non comporti una modifica della disposizione degli spazi all'interno dell'area.

2. Qualora un operatore in assegnazione temporanea di cui all'Art 28 non possa svolgere la propria attività per carenze dimensionali del posteggio, compravate esclusivamente con le dimensioni del proprio mezzo, questi ha il diritto di occupare il primo posteggio libero disponibile di idonea superficie destinato al medesimo settore merceologico dell'attività esercitata dall'operatore. Il posteggio lasciato così nuovamente libero verrà assegnato per ultimo al termine delle operazioni di cui all'Art. 28.

ART. 21- RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO.

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) , i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. La domanda sarà accolta dal Responsabile di Settore previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato con contestuale rinuncia al posteggio del "vecchio" posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita nello stesso settore merceologico;
 - b) Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) Maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata e al dante causa, in caso di subentro nelle titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile di Settore e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 22 - TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

1. I posteggi resisi disponibili per decesso del titolare possono essere assegnati ai suoi eredi, fermo restando il successivo ottenimento dell'autorizzazione per esercitare l'attività.
2. La domanda per la trasmissione della concessione del posteggio deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dalla normativa vigente.

Art. 23 – INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITA'.

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.



Art. 24– DECADENZA DEL POSTEGGIO.

1. Oltre ai motivi che comportano la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'Art 12 del presente regolamento si decade dal posteggio nel caso disciplinato dal successivo Art 38 del presente regolamento.

Art. 25– USO DEL POSTEGGIO.

1. Il posteggio è dato in uso in attuazione delle norme di leggi e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, nonché in attuazione di quanto espressamente stabilito dagli appositi atti istitutivi delle varie iniziative e commerciali disciplinate dal presente regolamento.
2. La concessione di posteggio è rilasciata al richiedente che abbia i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. In essi il titolare può collocare quanto necessario per l'esercizio dell'attività, quale ad esempio: il veicolo, il banco di vendita, la tenda, ecc.
3. La concessione per l'occupazione del posteggio è personale e non cedibile, se non unitamente alla cessione dell'autorizzazione con la quale viene esercitata l'attività nel posteggio in questione.
4. Nell'atto di concessione sarà indicata la dimensione della superficie di suolo da occupare. Salvo quanto disposto per i mercati specializzati, gli operatori devono lasciare libero il passaggio pari a metri 0,50 fra un posteggio e l'altro.
5. La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla dimensione del posteggio.
6. E' ammesso l'aggetto di tende ed ombrelloni sul fronte vendita per una estensione massima di cm. 50 e sui due fronti laterali per cm. 25, al di fuori delle dimensioni del posteggio, senza corresponsione della relativa T.O.S.A.P. purché detto sporto abbia altezza dal suolo non inferiore a metri 2,10 serva esclusivamente a riparo della clientela, non venga utilizzato per appendervi merce o quant'altro e non costituisca intralcio per la circolazione veicolare autorizzata e di emergenza all'interno dell'area di mercato. Non è invece consentito oltrepassare tali limiti.
7. Lo spazio tra i banchi di vendita ha esclusiva funzione di transito.

Art. 26– ATTREZZATURE DI VENDITA.

1. Per attrezzature di vendita devono intendersi il banco, il veicolo, attrezzato o meno, lo stand, i cestini, i vasi e simili contenitori, ripiani e quant'altro appropriato per l'esercizio dell'attività. In ogni caso le attrezzature devono avere una superficie, nel loro insieme, non superiore a quella concessa di occupazione del suolo.
2. I prodotti del settore merceologico alimentare devono essere posizionati e trattati nel rispetto delle norme igienico – sanitarie stabilite a livello locale, nazionale e comunitario.
3. Le merci non devono imbrattare né arrecare danno alla pavimentazione dell'area.

ART. 27- VERIFICA DELLA PRESENZA.

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera, nel posteggio assegnato.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio della manifestazione, è considerato assente.
3. Il Settore Polizia Municipale attraverso un suo agente provvede ad annotare le assenze.
4. Le assenze dai posteggi dati in concessione a carattere permanente o ricorrente possono essere giustificate esclusivamente per malattia, gravidanza, servizio militare. In tal caso dovrà essere prodotta idonea documentazione non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano. In caso di mancata giustificazione o inviata fuori dal termine stabilito, le assenze sono computate per la revoca del posteggio come stabilito dal paragrafo III. 4.1. dell'allegato alla L.R. 15/2000.



5. La giustificazione delle assenze va esclusivamente effettuata con la trasmissione di idonea certificazione mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune o mezzo raccomandata A.R. o mezzo fax. Non è in alcun modo ammessa la consegna a mano di certificati o quant'altro valga a giustificare assenze, al personale del Comando di Polizia Municipale addetto ai controlli sulle aree di mercato.
6. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
7. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, la mancata presenza di questi ultimi non viene rilevata.

ART. 28 – POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – Assegnazione giornaliera

1. I posteggi giornalmente non occupati dai titolari delle relative concessioni, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati sul posto dal personale della Polizia Locale nel rispetto dell'ordine della graduatoria di spunta. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9. Detta operazione è definita "spunta".
2. In parziale deroga a quanto stabilito dal comma 1 ed esclusivamente per il posteggio assegnato al battitore, qualora lo stesso non fosse presente, l'area potrà essere assegnata ad altro operatore sulla base della graduatoria del settore non alimentare.
3. Non è ammesso a partecipare alla "spunta" nel mercato o nella fiera l'operatore che sia già titolare di posteggio nella stessa fiera o mercato.
4. Per l'ammissione a tale operazione gli operatori devono esibire la documentazione che attesti l'abilitazione all'esercizio dell'attività in originale.
5. L'assegnazione temporanea dei posteggi di cui al 1° comma è effettuata obbligatoriamente alla presenza di un Agente di Polizia Municipale.
6. E' fatto obbligo ad ogni operatore, far preventivamente pervenire all'ufficio commercio, mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune o mezzo raccomandata con A.R. o mezzo fax, richiesta di poter partecipare alle spunte corredata dalla copia dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
7. La non presentazione di tale documentazione comporterà l'impossibilità a poter effettuare la spunta nonché la non ammissibilità alla selezione per la graduatoria al suo primo aggiornamento.
8. L'aver presentato la documentazione di cui sopra all'Ufficio non esonera l'operatore dall'esibire, nelle successive manifestazioni, la documentazione di cui al comma 3, al personale del Comando di Polizia Municipale al momento dell'effettuazione della "spunta".
9. I posteggi di cui al comma 1 mantengono la dimensione originaria e vengono assegnati, dall'Agente di Polizia Municipale, all'inizio dell'orario stabilito per l'utilizzazione dei posteggi del mercato, sulla base della graduatoria, appositamente redatta dall'ufficio commercio, in base ai seguenti criteri in ordine di importanza:
 - a) Rispetto del settore merceologico;
 - b) Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - c) La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
10. Tale graduatoria ha validità trimestrale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni antecedenti il primo mercato a cui si riferisce.
11. Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su tale istanza il Comune si pronuncia entro i 15 giorni successivi e l'esito della stessa è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nello stesso giorno. All'atto del rinnovo annuale della graduatoria, saranno esclusi dalla stessi gli operatori che nell'arco dell'anno di riferimento non hanno effettuato alcuna presenza al mercato, al di fuori dei casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comunicati con le stesse modalità di cui



all'art. 27, comma 5. In caso di esclusione anche le presenze eventualmente conteggiate negli anni precedenti verranno azzerate.

12. L'occupazione dei posteggi di cui al comma 1, così come la presenza dell'operatore nonostante la carenza di posteggi liberi disponibili, comporta l'annotazione nella graduatoria della presenza così acquisita.
13. Non si procede all'annotazione della presenza di "spunta" quando:
 - a) l'operatore rifiuti il posteggio assegnato, fatti salvi i casi di giustificato motivo;
 - b) l'operatore non sia in grado di esibire la documentazione di cui al comma 1.
14. Costituiscono casi di giustificato motivo quelli di cui all'art. 20 comma 2. I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che, per qualsiasi motivo, non si presentano alla spunta per più di dieci volte durante l'anno solare, saranno depennati dalla graduatoria delle presenze per l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
15. Non rientrano nel computo del depennamento di cui al comma precedente le assenze per gravi motivi: malattia, gravidanza, servizio militare. In tal caso dovrà essere prodotta idonea documentazione non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.
16. L'eliminazione dalla graduatoria di "spunta" viene notificata all'interessato fatto comunque salvo quanto stabilito al 6° comma, del presente articolo.
17. E' fatto divieto, agli operatori aspiranti all'assegnazione temporanea, di occupare arbitrariamente prima delle operazioni di "spunta", i posteggi rimasti liberi, anche se solo mediante il posizionamento dell'automezzo o di qualsiasi altra attrezzatura di cui all'art. 26, 1° comma, del presente regolamento.
18. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

ART. 29 – DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI.

1. L'operatore commerciale su area pubblica deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.
2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 15 giorni non venga data dimostrazione del titolo si procederà in termini sanzionatori.

ART. 30 - ATTI VIETATI/OBBLIGHI.

1. Durante l'orario di svolgimento dei mercati agli operatori commerciali su aree pubbliche è fatto divieto di:
 - a) disturbare con grida e schiamazzi la regolare attività di vendita nell'ambito dell'iniziativa commerciale di che trattasi, fatta eccezione per i posteggi espressamente attribuiti a battitori;
 - b) essere insistenti col pubblico, sia per richiamarne l'attenzione, che per vendere i propri prodotti;
 - c) qualora sia stata prevista una specializzazione merceologica del posteggio, esercitare la vendita di prodotti che non rientrano nella stessa;
 - d) accendere fuochi nell'area avuta in concessione e nelle sue immediate vicinanze;
 - e) utilizzare gli spazi a verde adiacenti i posteggi per la sosta dei mezzi o per il deposito, anche temporaneo, della merce o delle attrezzature di vendita; è fatto altresì divieto di utilizzare recinzioni, alberi o arbusti per l'ancoraggio di tendoni o quant'altro;
 - f) l'accumulo di bombole a combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente per l'autonomia operativa giornaliera e, in ogni caso, il loro posizionamento sul confine con altri posteggi e/o adiacenti a percorsi pedonali occasionali e permanenti.



- g) se il titolare/concessionario di posteggio utilizza sistemi di cottura alimentati con bombole a GPL, lo stesso dovrà garantire:
- l'installazione di idonei dispositivi antincendio;
 - il mantenimento costante della temperatura esterna delle bombole ad un valore inferiore ai 50° C;
 - l'acquisizione preventiva del certificato di conformità alle normative di sicurezza vigenti in materia, rilasciata al proprietario del mezzo, dall'installatore, se detto impianto supera la portata termica di 34 KW;
 - nel caso in cui l'impianto sia alimentato da due o più bombole, la deviazione della bombola esaurita deve avvenire in modo automatico, con apposito invertitore, evitando in ogni caso la sostituzione di bombole a fuoco acceso;
 - l'isolamento delle bombole dalla zona di cottura e dalle altre fonti di calore, se le stesse sono alloggiare all'interno del mezzo e il loro collocamento dalla parte opposta al bancone di vendita, non al confine con altri passaggi pedonali, se collocate all'esterno del mezzo;
 - l'acquisizione del preventivo Certificato Incendi per gli impianti alimentati da bombole con contenuto complessivo uguale o superiore ai 75 Kg, o comunque quantitativi tali da richiedere sulla base della vigente normativa tale certificato.
2. L'operatore commerciale ha inoltre l'obbligo di:
- a) esporre in modo visibile copia della concessione del posteggio e dell'autorizzazione all'attività rilasciate dagli Ufficio commercio del Comune;
 - b) conservare sul posteggio i documenti originali di cui al precedente punto a) e, a richiesta, mostrarli alla Polizia Municipale;
 - c) occupare il posteggio assegnato entro l'orario indicato;
 - d) rispettare l'orario entro il quale lasciare libero il posteggio da qualsiasi occupazione;
 - e) rispettare l'orario prima del quale, senza giustificato motivo, non può abbandonare il posteggio
 - f) non può essere considerato giustificato motivo una circostanza ricorrente e/o continuativa.
3. Nelle aree di mercato, dall'inizio fino al termine delle operazioni di vendita, è vietata la circolazione di tutti i veicoli, compresi quelli dei fornitori e degli stessi assegnatari, fatto salvo giustificato motivo.
4. E' ammessa la circolazione a mano delle sole biciclette qualora, nelle adiacenze del mercato, non vi sia un'area appositamente attrezzata per il ricovero, anche non custodito, dei suddetti mezzi.
5. All'interno delle aree di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata ogni attività estranea a quella commerciale, ed ogni genere di propaganda politica, religiosa, sindacale o pubblicitaria, con postazione fissa

ART. 31 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI ED ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE.

1. Nell'ambito dell'atto istitutivo vengono individuati, sulle aree di mercato, appositi posteggi riservati sia ai produttori agricoli che esercitano l'attività ai sensi della legge 09.02.1963 n° 59 e successive modifiche, sia agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli, fino al limite del 3% del totale dei posteggi, e quelli riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono assegnati agli stessi con le modalità previste dall'art. 16 della L.R. 15/2000, dal punto III. 3.7 dell'allegato alla predetta L.R., nonché nell'atto deliberativo di istituzione.
3. L'assegnazione del posteggio al produttore agricolo avverrà con apposita autorizzazione, della durata di 3 mesi, rilasciata nell'anno solare sulla base dell'ordine cronologico delle domande pervenute ed entro le scadenze che verranno determinate con apposito atto dirigenziale;



4. I posteggi riservati ai coltivatori diretti e temporaneamente non occupati da soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui alla legge 59/63 e già preventivamente autorizzati dall'Ufficio Commercio, rientrano nei posteggi che possono essere temporaneamente assegnati agli operatori inseriti nella graduatoria di cui all'art. 28, compatibilmente con il settore merceologico.
5. Non è ammessa l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli a coloro che non abbiano preventivamente presentato istanza all'Ufficio Commercio, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 28. Parimenti, non è prevista, per i produttori agricoli, la partecipazione ai mercati in qualità di assegnatario temporaneo né l'inserimento del proprio nominativo nella graduatoria riguardante la "spunta" generale.
6. Nei casi di assenza di operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore, i posteggi a loro appositamente riservati possono essere dati in uso ad altri operatori nel modo previsto dal precedente art. 28 comma 2 , in sede di assegnazione temporanea.

ART. 32– MERCATI STRAORDINARI.

1. Sono mercati straordinari le edizioni di mercato che, per eventi locali, festività o altre ricorrenze, vengono effettuati nella stessa area commerciale in giorni della settimana diversi rispetto a quelli stabiliti nell'atto istitutivo.
2. Per i mercati straordinari si osservano gli stessi patti, condizioni e prescrizioni di cui al mercato ordinario di riferimento.

Capo II FIERE

ART. 33 – ISTITUZIONE.

1. Le fiere vengono istituite, sentita la commissione comunale di cui al precedente art. 14, con atto di Giunta Comunale, in occasione di eventi locali, festività o altre ricorrenze.
2. Nell'atto istitutivo, la Giunta Comunale può stabilire che l'organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni fieristiche possano essere affidate a soggetti diversi dal Comune. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere le forme di controllo sulla regolarità della gestione della fiera da parte degli uffici comunali.
3. Per ciascun anno solare viene fissato il calendario delle fiere, il numero di posteggi in esse previste, la eventuale suddivisione per settore merceologico e quant'altro necessario per il regolare svolgimento di tali manifestazioni.

ART. 34– PARTECIPAZIONE.

1. Gli operatori commerciali abilitati all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche possono partecipare alle fiere organizzate direttamente dal Comune, presentando apposita istanza almeno sessanta giorni prima dell'effettuazione della manifestazione.
2. Per la partecipazione è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998.
3. Coloro che non partecipano alle fiere continuamente per tre edizioni perdono l'anzianità di partecipazione effettiva maturata.
4. Possono presentare domanda per la partecipazione alle fiere anche gli artigiani e gli hobbisti che espongono e/o vendano articoli attinenti alla manifestazione e che siano in possesso di autorizzazione per commercio su aree pubbliche.

ART. 35 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

1. I posteggi sono assegnati dal soggetto organizzatore della manifestazione fieristica.
2. I posteggi sono assegnati in ordine di graduatoria. La graduatoria degli aspiranti partecipanti è redatta tenuto conto dei requisiti stabiliti dalle leggi, dal presente regolamento e dalle altre norme locali vigenti in materia, nonché dall'atto istitutivo.



3. I richiedenti che, per effetto della graduatoria di cui al precedente comma, non hanno ottenuto il posteggio per esaurimento del numero degli stessi, hanno titolo preferenziale assoluto per l'assegnazione, in ordine di graduatoria, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.

Capo III

POSTEGGI ISOLATI

ART. 36 – POSTEGGI ISOLATI.

1. Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande, sentita la commissione comunale di cui al precedente art. 14, con atto di Giunta Comunale, è possibile istituire postazioni composte da posteggi isolati sino ad un massimo di quattro per postazione, suddivisi o meno per settore merceologico.
2. I posteggi possono essere istituiti a carattere permanente, ricorrente, temporaneo od occasionale.
3. I posteggi permanenti possono essere dotati di strutture fisse, chioschi od altro, per i quali è necessario procedere alla regolarizzazione a fini edilizi – urbanistici.
4. I requisiti per l'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti sono stabiliti all'art. 18 del presente regolamento
5. I posteggi oggetto del presente articolo non occupati dal titolare per un periodo superiore a due settimane consecutive, sono temporaneamente assegnati, per lo svolgimento di analoga attività e categoria merceologica stabilita per l'istituzione del posteggio di che trattasi, ad operatori commerciali che ne abbiano fatto richiesta ed in possesso di abilitazione all'esercizio di analoga attività commerciale.
6. Le assenze senza giustificato motivo verranno conteggiate in modo proporzionale rispetto a quanto stabilito dall'art. 8 c. 4 L.R. 15/00 e sulla base della frequenza dell'utilizzo nell'anno. Tale limite verrà indicato nel provvedimento di concessione dell'area. In caso di assenza senza giustificativo oltre il limite stabilito, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 12.

TITOLO III

Capo I

ONERI

ART. 37 – ONERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. Sono a carico del titolare esercente l'attività commerciale di cui al presente regolamento, gli oneri derivanti da norme di leggi e regolamentari vigenti in materia, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento.
2. Per l'esercizio dell'attività mediante occupazione di aree pubbliche, l'applicazione della tassa di occupazione non esclude il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e di altri oneri concessori o diversi per l'esercizio dell'attività in questione.
3. Gli oneri sono dovuti dall'operatore titolare dell'atto di concessione, indipendentemente se abbia o meno esercitato l'attività.
4. In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su a.p. è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea nonché al pagamento della tassa giornaliera per il servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
5. Diversamente, l'esercizio del commercio su a.p. dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento della tassa T.O.S.A.P. e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
6. L'esercizio del commercio su aree debitamente attrezzate comporta la corresponsione da parte degli operatori di una somma, oltre a quanto stabilito dal precedente punto 5, quale contributo delle spese di gestione. Tale contributo verrà determinato, assumendo quale base di calcolo, l'importo della TOSAP, moltiplicato per una percentuale compresa fra il 6% ed il 20% per la superficie assegnata ad ogni operatore e per il numero delle settimane dell'anno. Con successivo



specifico atto verranno determinate le percentuali da corrispondere sulla base dei settori merceologici nonché le modalità di pagamento.

7. Il ritardato versamento, fatto comunque salvo quanto disposto nel successivo Art. 38, comporta il pagamento delle somme dovute maggiorate degli interessi di legge.
8. Le tasse di cui al punto 5 e 6 saranno riscosse secondo modalità stabilite dall'Ente.
9. Nessun rimborso è dovuto all'operatore che per qualsiasi causa ometta di esercitare l'attività, fatto salvo diversa disposizione di legge o di regolamento specifico nelle suddette materie o nella concessione di posteggio.

ART. 38– MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI.

1. Quando l'Ufficio Commercio accerta che un operatore commerciale, ha ommesso di pagare parzialmente o totalmente uno qualsiasi degli oneri (ivi comprese eventuali somme dovute per interessi di legge), di cui al precedente art. 37 allo stesso viene applicata la misura della sospensione del posteggio fino a regolare pagamento di quanto dovuto, più interessi legali, entro il tempo assegnato nel provvedimento di sospensione. Al trasgressore vengono altresì applicate, nell'atto di avvio del procedimento, le spese di segreteria per la redazione degli atti quantificate in Euro 100. Detto importo verrà adeguato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo (FOI) Istat. In caso di blocco del posteggio per mancato pagamento degli oneri al trasgressore verranno addebitate anche le spese amministrative che saranno determinate sulla base dei costi effettivi. Se il pagamento non avviene entro il termine previsto, decorsi tre mesi. Se il pagamento non avviene entro il termine previsto, decorsi tre mesi dalla diffida notificata dal Comune, senza che venga versato l'intero importo dovuto, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, ferma restando per il Comune la procedura per la riscossione coatta degli oneri dovuti. Per la notifica della diffida si procede con le modalità disciplinate dall'Art. 12.
2. Nessun indennizzo o rimborso è dovuto all'operatore al quale viene applicato il provvedimento di revoca del posteggio.
3. La decadenza dalla concessione del posteggio è dichiarata d'ufficio con atto di revoca. Inoltre, sino alla definizione dell'intero debito, non possono essere ammessi a partecipare a future iniziative commerciali su aree pubbliche e a future edizioni dell'iniziativa commerciale per la quale è sorto il contenzioso. Del provvedimento è informata la commissione comunale di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche agli eredi se subentrano nell'attività del dante causa.
5. Nel caso di recidiva nel corso dell'anno solare gli importi delle somme dovute comprensivi degli interessi verranno maggiorati delle spese amministrative che verranno quantificate con apposito atto.

ART. 39 – OPERATORI COMMERCIALI OCCASIONALI.

1. Gli operatori commerciali occasionali, ossia diversi dai titolari di concessione, che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività su aree pubbliche in ambito di mercati, fiere, posteggi isolati, sono assoggettati al preventivo pagamento degli oneri di cui al precedente art. 37.

TITOLO IV

Capo I

NORME IGIENICO – SANITARIE

ART. 40 – NORME IGIENICO – SANITARIE.

1. Lo svolgimento delle attività di vendita disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Sanità
2. Le caratteristiche delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei dovranno essere conformi al disposto degli articoli 3, 4 e 5 della citata Ordinanza e successive modifiche.



3. I posteggi assegnati a commercianti di prodotti ittici freschi sono riservati agli stessi. In caso di posteggi liberi per assenza del concessionario, gli stessi vengono dati in uso agli operatori temporaneamente assegnatari se appartenenti allo stesso settore merceologico.
4. E' comunque vietata la vendita di animali vivi, salvo i prodotti ittici.

ART. 41 – NORME DI SALVAGUARDIA.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme di leggi e regolamentari vigenti in materia di commercio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, nonché la disciplina in materia edilizia per quanto applicabile

ART. 42 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA POTABILE.

1. L'operatore su aree pubbliche, qualora l'Amministrazione Comunale abbia dotato le aree mercatali ed i posteggi singoli di colonnine recanti punti di allaccio per l'erogazione di energia elettrica, può utilizzare dette strutture, alle sotto riportate condizioni.
2. L'allaccio ai punti di erogazione deve essere effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di spine che siano conformi alle vigenti norme di sicurezza ed adeguate ai corrispondenti punti di attacco.
3. Ad ogni operatore non è consentito l'allaccio a più di due punti di erogazione, anche facenti parte di due diverse colonnine.
4. Ad ogni operatore non è altresì consentito il collegamento di una o più apparecchiature che assorbano, complessivamente fino a 16 A, salvo specifica autorizzazione.
5. E' fatto obbligo a chiunque provveda all'apertura delle colonnine erogatrici, di provvedere alla contestuale chiusura al termine delle operazioni di vendita.
6. Nei casi di cessione d'azienda, di revoca della concessione di posteggio oppure di cessazione dell'attività commerciale, l'operatore che detiene la chiave di accesso alle colonnine di erogazione è tenuto a restituirla, entro il termine di g. 10 dall'ultimo utilizzo del posteggio, all'Ufficio Commercio.
7. Fatte salve le sanzioni di cui al successivo Art. 43, applicabili esclusivamente agli operatori su aree pubbliche, l'utilizzo da parte di chiunque delle strutture in modo palesemente fraudolento o, per gli operatori, per operazioni estranee alla normale attività di vendita, può essere oggetto, ricorrendone gli estremi, di segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
8. L'operatore su aree pubbliche, qualora l'Amministrazione Comunale abbia dotato le aree mercatali di punti per l'erogazione dell'acqua potabile, può utilizzare dette strutture, sulla base delle disposizioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti e dalla Polizia Municipale.
9. L'Amministrazione Comunale quale rimborso per le spese di gestione per le forniture di cui al presente articolo richiede il pagamento di una somma così come indicato al comma 6 dell'art. 37 del presente Regolamento.

TITOLO V

Capo I

SANZIONI

ART. 43 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 2.582,28= a Euro 15.493,71= e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:
 - a) l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 del D.Lgs. 114/98;
 - b) l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Parimenti sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 2.582,28= a Euro 15.493,71=, e con la confisca le seguenti violazioni:



- a) l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di cui all'art.28 punto 1 lettera a) – art. 19 del D.Lgs. 114/98;
 - b) l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione di cui all'art. 28 punto 1 lettera b) presso il domicilio del consumatore senza far uso del cartellino - art. 19 del D.Lgs. 114/98;
 - c) l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione art. 29 D.Lgs. 114/98;
 - d) esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – art. 5 D.Lgs. 114/98;
 - e) persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza la persona preposta che garantisca i requisiti professionali – art. 5 del D.Lgs.114/98.
3. Sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 516,46= e Euro 3.098,74 le violazioni dei limiti dei divieti stabiliti dal presente Regolamento o in atti conseguenti, per l'attività del commercio su area pubblica e precisamente:
- a) Violazione dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio su aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - b) Violazione dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, compresi i tempi e le modalità di sosta del commercio itinerante;
 - c) Vendita di prodotti non consentiti nell'ambito di una fiera o di un mercato a merceologia esclusiva;
 - d) Vendita di prodotti non inerenti alla tipologia del settore in cui è ubicato il posteggio occupato;
 - e) violazione dei limiti di tempo e di modalità di sosta stabiliti per il commercio itinerante.
4. Nei casi suindicati, in caso di particolare gravità o recidiva, l'Organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Le seguenti violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 516,46= a Euro 3098,74=:
- a) inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 del D.Lgs. 114/98;
 - b) mancata esposizione dei prezzi, anche per unità di misura – art. 14 del D.Lgs. 114/98;
 - c) inosservanza della disciplina sulle vendite straordinarie – art. 15 del D.Lgs. 114/98;
6. L'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento e degli atti relativi adottati dal Sindaco o dal Responsabile di Settore in attuazione al presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa da Euro 25= a Euro 500=;
7. Conformemente alla normativa nazionale e regionale il presente Regolamento disciplina agli artt. 11 e 12 i casi rispettivamente di sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio e all'art. 24 i casi di decadenza della concessione di posteggio.
8. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/81.
9. La vigilanza e gli atti ad essa connessi inerenti l'osservanza del presente regolamento viene esercitata dagli agenti della Polizia Municipale.
10. L'Ufficio competente a ricevere il rapporto e l'eventuale ricorso, nonché responsabile delle procedure inerenti le eventuali sanzioni accessorie è l'Ufficio Commercio.

TITOLO VI

Capo I



NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44 - COMUNICAZIONE DATI

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal ufficio commercio alla C.C.I.A.A. entro trenta giorni dalla adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative ai subentri, cessazioni, decadenze
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato e fiera che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

ART. 45 – NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non contrastino con le specifiche disposizioni.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in possesso di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976 n° 398 hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi loro assegnati, oltre che in forma itinerante.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991 n° 112 hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi in uso nell'ambito del territorio comunale, oltre che in forma itinerante.
4. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite, previa richiesta, nelle tipologie autorizzative previste dall'art. 28 del D.Lgs. 114/98.

ART. 46 - ABROGAZIONE

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro regolamento comunale vigente in materia di mercati, fiere e commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 1, 3° comma.

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da 48 articoli, entra in vigore nei modi e nei tempi stabiliti dal vigente Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 27 del 02.04.2001.

ART. 48 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'art. 25 della Legge 241/90 e del relativo Regolamento Comunale, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.